Decreto sicurezza: contenuti, effetti e conseguenze

Consiglio Italiano per i Rifugiati





Stato dell'arte

Ora cosa succede? È già applicabile? Si può modificare?

- Mattarella ha firmato la legge di conversione
- La legge n. 132/2018 (conversione DL 113/2018) è stata pubblicata il 03.12.2018 in Gazzetta Ufficiale
- Entrata in vigore dal giorno successivo
- Decreti attuativi: servono per dare concretezza a una serie di previsioni ora delineate in modo generico
- Corte Costituzionale: solo se viene sollevata la questione di costituzionalità da un giudice di merito



Protezione umanitaria

Il sistema di protezione internazionale

- Lo status di rifugiato: convenzione di Ginevra e ratificata dall'Italia con L. 722/1954. Disciplina italiana: capo III Dlgs. 251/2007
- La protezione sussidiaria: Direttiva 2004/83/CE recepita dal D.Lgs. 251/2007. Disciplina italiana: capo IV Dlgs. 251/2007
- Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari: art. 10, c. 3 Cost. ed art. 5, c. 6 D.lgs 286/98 (TU Imm.)

Rifugiato
Sussidiaria
Pds Mu

Protezione umanitaria e sua abolizione

- Prima chi proteggeva:
 - Art. 10 c.3 Cost. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
 - Art. 5.6 TU protezione laddove ricorrevano seri motivi in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano
 - Vulnerabilità persone con particolari esigenze di salute
 - Traumatizzati durante il viaggio
 - Famiglie con bambini
 - Minorenni, Neomaggiorenni e persone che avevano intrapreso il viaggio da minori
 - Condizioni estreme nel Paese di origine
 - Veniva data anche ai richiedenti asilo che avevano compiuto un percorso di integrazione di successo contratto di lavoro
- Durava 2 anni e convertibile per lavoro

Protezione umanitaria: tipizzazione

- Cure mediche (Art. 19 comma 2 lettera d-bis TUI) (rilasciati solo dalla Questura):
 - per chi versa in condizioni di salute di particolare gravità
 - tali da non consentire di eseguire il provvedimento di espulsione senza arrecare un rilevante pregiudizio alla sua salute.
 - · Viene rilasciato anche a chi, affetto da gravi patologie, non possa essere adeguatamente curato nel proprio Paese di origine.
 - Deve essere rilasciato previa certificazione medica rilasciata da struttura pubblica o medicoconvenzionata.
 - Valido per il tempo attestato dalla certificazione, massimo un anno, rinnovabile e non convertibile per lavoro, valido solo in Italia. Sì accoglienza.
- Calamità (art. 20bis TUI) (rilasciati solo dalla Questura):
 - · una situazione di contingente ed eccezionale calamità
 - che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza
 - Valido per 6 mesi, permette svolgimento attività lavorativa, non convertibile, prorogabile per 6 mesi se permangono le condizioni, valido solo per Italia. Sì accoglienza.
- Atti di particolare valore civile (art.42 bis TUI) (Rilasciato dal Min Int.):
 - Valido 2 anni, rinnovabile, consente di lavorare, convertibile in lavoro e studio. Sì accoglienza

Protezione umanitaria: tipizzazione

- <u>CASI SPECIALI</u> (rinvio anche dalla Commissione Territoriale):
- Sono permessi di soggiorno già esistenti, che precedentemente recavano la dicitura "permesso di soggiorno per motivi umanitari"
- Art. 18 TUI (protezione sociale)
 - accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio
 - · Valido 6 mesi, rinnovabile, convertibile, sì accoglienza
- Art. 18 bis TUI (violenza domestica)
 - accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio
 - · Valido 1 anno, non rinnovabile, convertibile, sì accoglienza
- Art. 22, c. 12 quater TUI (sfruttamento lavorativo)
 - condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale
 - valido 6 mesi, rinnovabile, convertibile, sì accoglienza

Protezione umanitaria: tipizzazione

• PROTEZIONE SPECIALE ART. 32 C. 3 D.LGS 25/2008

- La <u>Commissione territoriale</u> non riconosce la protezione internazionale ma
- Ritiene sussistenti le condizioni di cui all'art 19 TUI
 - Comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
 - Comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani
 - salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga
- Rinnovabile ma non convertibile per motivi di lavoro, no accoglienza

Cosa succede a chi ha oggi protezione umanitaria

- Chi ha pds motivi umanitari alla scadenza potrà avere pds per "protezione speciale" previo parere della CT circa la sussistenza delle circostanze che ne impediscono l'allontanamento, durerà 1 anno e non è convertibile. Fino al rinnovo il pds umanitario può (e deve) essere convertito in pds per lavoro. Chi non riuscirà a convertire si troverà seriamente a rischio di irregolarità.
 - La conversione è meno facile di quanto si pensi, considerando i soggetti che non hanno una regolare iscrizione anagrafica (rifiuto della residenza fittizia)
- Chi ha avuto domanda esaminata dalla CT con il riconoscimento della protezione umanitaria, ma non ha ancora ottenuto il rilascio del pds, riceve un pds recante la dicitura "casi speciali" (dura due anni, ed, alla scadenza, è convertibile in pds lavoro) art. 1 c. 8 DL 113 convertito

Tipizzazione: chi rimane fuori? Quali rischi?

- Vittime di trauma durante i viaggi
- Condizioni di particolare vulnerabilità: famiglie con minori, madri sole con bambini
 - La Sig.ra A. è fuggita dall'Algeria per sottrarre le proprie bambine al rischio di rapimento (fenomeno comune nel Paese), la Commissione ha riconosciuto in suo favore la protezione umanitaria perché madre sola con due figlie. Se la Sig.ra A. non troverà un lavoro stabile (cosa difficile con due figlie di 9 e 12 anni) si troverà senza permesso di soggiorno al rinnovo. Con la nuova legge non avrebbe ottenuto alcuna protezione neanche in 1° istanza.

Tipizzazione: chi rimane fuori? Quali rischi?

- Neomaggiorenni: i minori che hanno fatto richiesta di protezione internazionale e si vedranno notificare il diniego a ridosso della maggiore età o a 18 anni compiuti rimarranno senza alcuna protezione
- Persone con percorsi di integrazione già solidi che non possono convertire
- Rischio: aumento del contenzioso e intasamento del sistema giudiziario
- Toglie poteri decisionali alle CT e ne riduce il ruolo

NUOVI IRREGOLARI?

Abolizione umanitaria: rischio concreto di creare irregolari sia tra quanti non riusciranno a convertire pds sia tra chi non avrà status di protezione

Quanti sono gli umanitari in Italia?

- 2016 persone con pds umanitario 1 istanza 18.979 21% vs 5% rifugiati e 14% sussidiari rispetto totale domande asilo esaminate
- 2017 20.166 25% vs 8% rifugiati e 8% sussidiari
- Gennaio ottobre 2018 19.485 24% vs 7% rifugiati e 4% sussidiari

Serie storica protezione umanitaria 1 istanza:

MSNA

Il DL 113, come convertito, ha previsto due novità relative ai MSNA

1) Il titolare di pds per minore età, presente in Italia da meno di 3 anni, per convertire, al raggiungimento dei 18 anni, il titolo deve chiedere il PARERE alla Direzione Generale Immigrazione Ministero del Lavoro

PRIMA DELLA RIFORMA

Il mancato rilascio del parere richiesto non poteva legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno e la mancata risposta determinava il silenzio assenso

L'art. 1, c. 1, lett. N bis) DL 113, come convertito, ha abrogato gli ultimi due periodi dell'art. 32 c. 1 bis del TU Imm. che permettevano questa semplificazione

MSNA ...segue

2) se, per indisponibilità dei posti, il MSNA non può essere accolto in centri di prima accoglienza o nel sistema SPRAR, può essere accolto in centri istituiti dal Comune

DOPO LA RIFORMA

l'art. 12, c. 2 lettera h bis DL 113, convertito, ha modificato l'art. 19, c. 3 Dlgs 142/2015, resta la possibilità, MA comunque senza alcuna spesa o onere a carico del Comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

grazie

